

CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIALI NELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 20 TRA I COMUNI DI LOANO, BALESTRINO, BOISSANO, BORGHETTO SANTO SPIRITO E TOIRANO.

L'anno duemilaventidue, il giorno del mese di in Loano, nel Palazzo Comunale sito in piazza Italia, 2

TRA

Il **COMUNE DI LOANO** – Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00308950096 – rappresentato dal Sindaco – Legale Rappresentante Luca Lettieri,e domiciliato per la carica presso il Comune di Loano, piazza Italia 2, in forza di Deliberazione del Consiglio Comunale n. del

E

Il **COMUNE DI BALESTRINO** – Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00338410095 – rappresentato dal Sindaco – Legale Rappresentante Stefano Saturno,e domiciliato per la carica presso il Comune di Balestrino, Via Panizzi 28, in forza di Deliberazione del Consiglio Comunale n. del ;

Il **COMUNE DI BOISSANO** – Cod. Fisc. 81001410091 e P.I.V.A. 00416850097 – rappresentato dal Sindaco – Legale Rappresentante Paola Devincenzi,e domiciliato per la carica presso il Comune di Boissano, piazza Gilberto Govi 1, in forza di Deliberazione del Consiglio Comunale n. del

Il **COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO** – Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00229160098 – rappresentato dal Sindaco – Legale Rappresentante Giancarlo Canepa,e domiciliato per la carica presso il Comune di Borghetto Santo Spirito, piazza Italia , in forza di Deliberazione del Consiglio Comunale n. del

Il **COMUNE DI TOIRANO** – Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00165480096– rappresentato dal Sindaco – Legale Rappresentante De Fezza Giuseppe,e domiciliato per la carica presso il Comune di Toirano, Via Braida 35, in forza di Deliberazione del Consiglio Comunale n. del

PREMESSO

- Che l'articolo 30 della Legge 18.08.2000 n. 267 “ testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali” prevede la possibilità di stipulare apposite convenzioni tra Enti locali al fine di svolgere, in maniera coordinata, funzioni e servizi;
- Che la legge 328/2000 “ Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” all'articolo 8 lett. A) richiede alle Regioni l'individuazione di ambiti territoriali ottimali, per l'esercizio associato delle funzioni sociali, prevedendo incentivi regionali che favoriscano le associazioni intercomunali;
- Che il sistema integrato di interventi e servizi sociali e sociosanitari, approvato con la Legge regionale n.12/2006, trova la sua realizzazione nella rete dei servizi per promuovere e assicurare la tutela sociale e sociosanitaria delle persone in condizioni di bisogno.
- Che tale legge regionale istituisce:
 - il distretto sociosanitario, dimensione territoriale in cui si integrano le funzioni sociali complesse e le funzioni sanitarie e i cui confini territoriali coincidono con i confini del

- distretto sanitario;
 - gli ambiti territoriali sociali che comprendono il territorio di più comuni che si associano per gestire i servizi sociali di base e che sono ricompresi nel territorio del distretto sociosanitario;
- Che il territorio del Distretto Socio Sanitario n.5 Finalese ricomprende tre Ambiti territoriali sociali (finalese, pietrese e loanese) e che il Comune di Loano è capofila dell'A.T.S. 20 loanese, composto dai Comuni di Loano, Balestrino, Boissano, Borghetto Santo Spirito e Toirano;
- Che la stessa Legge Regionale n. 12/2006 sopra citata rimanda al Piano Sociale Integrato Regionale (P.S.I.R) definendo gli obiettivi di benessere sociale da perseguire, le priorità regionali di intervento, gli indirizzi per favorire l'adozione di criteri omogenei sul territorio regionale per l'accesso alle prestazioni sociali e le risorse regionali per il cofinanziamento delle attività;

DATO ATTO

che, al fine di dare corso alla gestione associata, è opportuno addivenire alla stipulazione della presente convenzione, come approvata dai Consigli dei Comuni facenti parte dell'Ambito Territoriale Sociale n. 20;

Quanto sopra premesso, tra le Parti come sopra costituite,

CONVENGONO E STIPULANO

quanto segue, dando atto contestualmente che le su estese premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

Articolo 1

Oggetto della Convenzione

1. La presente convenzione ha per oggetto l'esercizio coordinato delle funzioni amministrative e la gestione in forma associata dei servizi, delle attività e delle competenze conferite ai Comuni dall'articolo 5 della L.R. 12/2006.e s.m.i., previsti da parte degli enti convenzionati per quanto attiene l'organizzazione dell'A.T.S. 20 (Comune di Loano capofila, Comune di Balestrino, Comune di Boissano, Comune di Borghetto Santo Spirito, Comune di Toirano).
2. Ferma restando la possibilità di integrare le attività oggetto di esercizio associato, la convenzione, in particolare, riguarda lo svolgimento in forma associata dei seguenti servizi:
 - a) Sportello di Cittadinanza – anche come punto decentrato delle attività sociosanitarie – quale porta di accesso di informazioni, in grado di accogliere ed ascoltare i cittadini, singoli e associati, e le loro famiglie;
 - b) Accoglienza, informazione, orientamento, segretariato sociale attraverso il servizio sociale professionale, prestazioni sociali di base;
 - c) Sostegno ai nuclei familiari con persone in condizione di fragilità e non autosufficienza, anche attraverso l'integrazione con i servizi sanitari e sociosanitari;
 - d) Sostegno ai nuclei familiari con minori, attraverso interventi di sostegno socio-educativo preventivi alla marginalità sociale e alla devianza e provvedendo, se del caso, a termini dell'art. 10 comma 4, a dar corso agli eventuali interventi disposti dall'autorità giudiziaria;
 - e) Assistenza educativa scolastica minori disabili residenti nei comuni appartenenti all'A.T.S. 20;
 - f) Assistenza domiciliare in termini di aiuto personale e familiare.
1. Le attività che l'A.T.S. 20 intende realizzare, sono rappresentate all'interno del Piano delle Attività dell'Ambito Territoriale Sociale che individua anche le specifiche priorità che annualmente vengono approvate dalla Conferenza di Ambito, di cui all'art. 8 della presente

- convenzione, contestualmente all'approvazione del bilancio preventivo di ambito, previo parere del servizio finanziario dei Comuni aderenti.
2. Qualora si decida di integrare le predette attività è necessario integrare la presente convenzione con formale approvazione da parte di tutti i Comuni aderenti.
 3. Le attività oggetto della convenzione devono essere gestite nel rispetto dei seguenti principi:
 - a) sussidiarietà, ovvero utilizzo di tutte le risorse proprie della persona nonché le risorse offerte dalla famiglia, dalla rete dei servizi, dalle istanze del territorio;
 - b) differenziazione, ovvero attenzione alle caratteristiche demografiche, territoriali, associative, strutturali del territorio al fine di assegnare funzioni e compiti in maniera equa e sostenibile;
 - c) adeguatezza, ovvero individuazione di un territorio che abbia un'organizzazione idonea a garantire le prestazioni sociali previste.

Articolo 2

Finalità e soggetti aderenti alla convenzione

1. Gli Ambiti Territoriali Sociali provvedono alla gestione associata dei servizi sociali, integrati con le politiche sanitarie, dell'istruzione (intesa come integrazione scolastica e prevenzione al disagio), della formazione, del lavoro ed altre attività che si ritenga affidare alla gestione associata, per perseguire le seguenti finalità, in accordo con il Distretto Sociosanitario 5, e nell'ambito delle rispettive competenze:
 - a) valorizzare, promuovere, sostenere la persona e la famiglia con particolare riferimento alle situazioni di fragilità ed attenzione a prevenire i fattori di rischio del disagio e dell'esclusione sociale;
 - b) promuovere la cittadinanza attiva delle persone e il sostegno alle organizzazioni di rappresentanza e tutela sociale, riconoscendo la centralità delle comunità locali per il miglioramento della qualità della vita e delle relazioni;
 - c) qualificare e potenziare i servizi già offerti, garantendo parità di accesso a tutti i cittadini, assicurando un uso equo delle risorse e perseguendo politiche di formazione, aggiornamento continuo, responsabilizzazione e valorizzazione del personale impiegato;
 - d) ricerca e monitoraggio di finanziamenti, anche europei, finalizzati alla progettazione di attività di sostegno ed emancipazione delle fasce deboli.
1. La rete di interventi e servizi sociali e sociosanitari garantisce i livelli essenziali ed uniformi delle prestazioni e di altri interventi, individuate dagli atti di programmazione nazionale e regionale.

Articolo 3

Obiettivi

1. La gestione associata dei servizi integrati e l'esercizio coordinato delle funzioni amministrative sono considerati presupposti essenziali per l'attuazione degli interventi previsti ed individuati dallo P.S.I.R. e costituiscono lo strumento sinergico attraverso il quale gli enti convenzionati assicurano l'unicità di conduzione e la semplificazione di tutte le misure relative ai servizi sociali integrati, nonché il necessario impulso per il miglioramento degli stessi servizi sull'intero territorio.

In particolare la gestione associata si pone come obiettivi:

 - la realizzazione di una politica che tenga conto delle esigenze del mondo sociale dell'A.T.S. 20, proponendo indirizzi e iniziative specifiche in campo sociale atte a stimolare una partecipazione attiva di tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti;

- la promozione coordinata di opportunità di confronto, formazione e dialogo tra le Amministrazioni comunali sui temi di pertinenza dell'Ambito sociale;
- la diffusione uniforme, anche attraverso iniziative unitarie, dei valori di rispetto, tolleranza, attenzione al prossimo nel territorio dell'Ambito;
- l'uniformità di indirizzi, criteri, ambiti di applicazioni, modalità e procedure di erogazione, livelli di qualità sul territorio dell'A.T.S. 20 degli interventi gestiti in forma convenzionata;
- la gestione più razionale, efficiente e uniforme delle risorse finanziarie, professionali e materiali in materia sociale dei Comuni convenzionati.

Articolo 4

Durata della convenzione

1. La convenzione ha una durata triennale a partire dalla sua stipulazione da parte di tutti i Comuni convenzionati. La convenzione può essere rinnovata per un ulteriore triennio, prima della scadenza naturale, mediante consenso degli enti associati espresso con deliberazioni dei rispettivi consigli

Articolo 5

Recesso

1. È possibile il recesso unilaterale dalla convenzione prima della sua naturale scadenza, previa adozione di apposita delibera da comunicare agli altri Comuni convenzionati e alle competenti strutture regionali almeno tre mesi prima del termine dell'anno solare di riferimento.
2. Il recesso ha comunque effetto dal 01 Gennaio dell'anno solare successivo; fino a tale data restano a carico del Comune che esercita il recesso tutte le spese approvate ed iscritte nel relativo bilancio. Da tale data vengono meno le convenzioni stipulate per la gestione dei servizi o funzioni.
3. Il recesso di un Comune dalla convenzione non determina lo scioglimento della stessa.

Articolo 6

Territorio dell'Ambito Sociale

1. Gli interventi, le azioni, i progetti, i procedimenti, i servizi descritti o comunque scaturiti dall'applicazione della presente convenzione, vengono posti in essere dai Comuni aderenti, su tutto il territorio dell'Ambito Territoriale Sociale (A.T.S.) n. 20 secondo il piano operativo definito in sede di conferenza di Ambito.
2. I Comuni aderenti si assicurano preliminarmente che la tutela assicurativa che garantisce i propri rispettivi operatori nell'esercizio delle funzioni convenzionate, venga salvaguardata in caso di loro svolgimento sul restante territorio dell'Ambito non compreso nel comune di appartenenza.
3. Restano in ogni caso salvi e impregiudicati i vincoli di appartenenza al rispettivo Comune dei singoli operatori sotto il profilo giuridico, economico, previdenziale, essendo la dipendenza dall'Ambito Sociale unicamente di tipo funzionale al perseguimento degli obiettivi oggetto della convenzione.

Articolo 7

Comune capofila

1. Per l'attuazione delle finalità e per il conseguimento degli scopi stabiliti dalla convenzione è

individuato quale capofila il Comune di Loano, ente con maggior numero di abitanti, delegato a svolgere tutte le attività, le funzioni e i servizi oggetto di convenzione in luogo e per conto dei comuni deleganti secondo la propria procedura operativa, assumendo i conseguenti obblighi di rendicontazione nei confronti degli altri Comuni, del Distretto Sociale, della Regione e degli altri eventuali enti erogatori.

2. In relazione ai servizi affidati, il Comune capofila, sentito il parere della Conferenza di Ambito, può negoziare e contrattare accordi di programma e forniture di servizi, nonché stipulare contratti o convenzione con enti pubblici e privati quando necessario ed opportuno per la realizzazione delle funzioni oggetto della presente convenzione, dandone comunque comunicazione alla Conferenza di Ambito medesima.
3. Il Comune capofila, oltre a quanto esplicitato, provvede:
 - alla riscossione delle entrate e all'emissione dei pagamenti derivanti dagli atti deliberati dalla conferenza di Ambito;
 - all'affidamento di incarichi necessari per il funzionamento dell'Ambito, tra cui quello del Coordinatore e dell'eventuale suo staff;
 - alla gestione dell'attività amministrativa generale necessaria per il funzionamento dell'Ambito;a rappresentare l'Ambito presso enti ed amministrazioni.

Articolo 8

Conferenza di Ambito

1. La funzione di indirizzo programmatico, amministrativo, di attuazione e di controllo della gestione dei servizi associati è riservata alla Conferenza di Ambito, composta dai Sindaci dei Comuni aderenti o loro delegati.
2. La Conferenza provvede a:
 - a) designare il Coordinatore di Ambito Territoriale Sociale e lo staff amministrativo che effettua l'istruttoria dei documenti contabili con il supporto tecnico delle assistenti sociali assegnate all'Ambito;
 - b) esaminare le proposte di organizzazione e riorganizzazione dei servizi in forma associata presentate dal Coordinatore e approvare i documenti da sottoporre ai rispettivi organi collegiali;
 - c) approvare il documento finanziario preventivo ed il rendiconto delle spese sostenute per l'erogazione dei servizi gestiti in forma associata, nonché la quota del fondo per le attività oggetto di convenzione ed il relativo piano di riparto ed ogni documentazione finanziaria afferente la ripartizione di spesa fra i Comuni partecipanti all'ambito. Tali documenti finanziari sono presentati dal Coordinatore e predisposti a cura del Coordinatore con il supporto degli addetti amministrativo/contabili e i responsabili amministrativo/contabili dei Comuni interessati;
 - d) decidere sulle variazioni da apportare, in corso d'anno, ai conti dei servizi ed al fondo di cui alla lettera c), già approvati, su richiesta motivata dei responsabili dei servizi associati, previo parere preventivo del servizio contabile dell'ente capofila e sentiti i servizi finanziari dei Comuni aderenti. Nei casi d'urgenza e per variazioni di modesta rilevanza, che non richiedano aumento di risorse ma esclusivamente diversa ripartizione, la decisione può essere assunta dal Presidente della Conferenza di Ambito, ove lo ritenga opportuno, e in caso sottoponendo quanto disposto alla ratifica nella successiva Conferenza di Ambito, previo parere preventivo del servizio contabile dell'ente capofila.
1. La Conferenza di Ambito esamina, in riferimento alle funzioni ed ai servizi oggetto della sua attività, ogni questione ritenuta d'interesse comune, allo scopo di adottare linee di orientamento omogenee con le linee politiche di programmazione dei singoli Comuni.

2. La Conferenza di Ambito esercita funzioni di indirizzo e controllo sull'utilizzo del fondo destinato al finanziamento delle spese per il funzionamento, per le attività oggetto della convenzione e per la promozione di particolari iniziative e detta linee di indirizzo ai Comuni aderenti per l'iscrizione in bilancio delle quote di compartecipazione.
3. Ai lavori di Conferenza di Ambito possono essere invitati i Segretari Comunali, i Dirigenti ed i Funzionari dei Comuni, nonché i rappresentanti dei soggetti istituzionali di volta in volta interessati.
4. I verbali della conferenza di ambito, debitamente sottoscritti dal coordinatore di Ambito, vengono pubblicati in apposita area della sezione Amministrazione Trasparente Comune capofila (<https://comuneloano.it/sezioni/dati-ulteriori/>) e trasmessi ai competenti servizi per attivare i provvedimenti di competenza.

Articolo 9

Compiti del Coordinatore di Ambito Territoriale Sociale e dell'addetto amministrativo contabile

1. Il Coordinatore di Ambito Territoriale Sociale provvede ad attuare, sul piano tecnico, gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dalla Conferenza di Ambito, secondo quanto indicato al precedente art. 3.
2. Il Coordinatore di Ambito Territoriale Sociale è un assistente sociale con esperienza in materia di organizzazione di servizi.
In particolare il Coordinatore:
 - a) coordina l'Unità Operativa Multiprofessionale in cui sono presenti competenze psico-sociali, educative, di sostegno alla domiciliarità, amministrativo-contabili ed è il diretto responsabile delle attività svolte;
 - b) partecipa ai lavori della Conferenza di Ambito e ne cura l'istruttoria;
 - c) coordina il lavoro di predisposizione del Piano di Ambito Territoriale Sociale, con la partecipazione attiva delle Unità Operative Multiprofessionali, tenendo conto delle indicazioni e degli obiettivi presenti nel Piano di Distretto Sociosanitario;
 - d) è componente delle segreteria tecnica del Direttore Sociale e del Comitato Distrettuale di Distretto Sociosanitario;
 - e) individua l'assistente sociale e/o altro operatore professionale competente per l'Unità di Valutazione Multidisciplinare del Distretto Sociosanitario;
 - f) partecipa all'elaborazione del Piano di Distretto Sociosanitario;
 - g) adotta le misure necessarie per realizzare un adeguato ed efficace coordinamento tra le strutture comunali di volta in volta interessate alla gestione associata dei servizi;
 - h) provvede alla vigilanza degli adempimenti previsti dalla convenzione.
1. Il Coordinatore elabora i documenti contabili e del bilancio, sotto la supervisione del Dirigente d'area del comune capofila e sentito il parere del Dirigente finanziario del Comune capofila, provvedendo a registrare i movimenti contabili sostenuti dai Comuni, le entrate della Regione attraverso il Distretto Sociosanitario ed altri eventuali trasferimenti finalizzati alle attività dell'A.TS. 20, per ciascuno dei servizi gestiti in forma associata.
2. Le operazioni contabili sono comprese nel bilancio del Comune capofila alla Missione 12.

Articolo 10

Obblighi dei Comuni

1. I comuni convenzionati si impegnano ad organizzare la propria struttura interna ai sensi di quanto stabilito in convenzione al fine di assicurare l'omogeneità delle caratteristiche organizzative e funzionali dei servizi.

2. I comuni convenzionati si impegnano altresì a stanziare nei rispettivi bilanci di previsione le somme necessarie a fare fronte agli oneri derivanti dalla convenzione ed eventuali fondi supplementari e/o straordinari approvati dalla Conferenza d'Ambito. Per tale ragione i Comuni aderenti si impegnano a rendere partecipi i servizi finanziari dei progetti e dei programmi a disposizione, al fine di poter garantire la necessaria copertura finanziaria.
3. Il Comune che non contribuisce al pagamento delle somme poste a proprio carico può essere escluso dalla convenzione previa diffida ad adempiere, entro un termine stabilito dagli altri Comuni aderenti.

Articolo 11

Risorse umane

1. Le risorse umane operanti ai fini della convenzione per la gestione associata dei servizi sociali sono costituite da:
 - a) personale dipendente dei Comuni, sia a tempo determinato che indeterminato, appartenenti all'area del servizio sociale;
 - b) personale con altre forme contrattuali, comunque operante nell'Ambito.
1. Il personale degli Ambiti Territoriali Sociali fino a 10.000 abitanti è costituito da almeno due assistenti sociali, di cui almeno uno con funzione di coordinamento e con rapporto di lavoro dipendente, inquadrato di norma nel Comune capofila fatti salvi accordi diversi da parte della Conferenza di Ambito. Per gli Ambiti Territoriali Sociali superiori a 10.000 abitanti, si fa riferimento al piano Sociale Integrato Regionale (P.S.I.R.).
2. In supporto al servizio viene individuato lo staff addetto alle attività amministrativo-contabili.

Articolo 12

Costi per gli assetti organizzativi

1. I costi del personale che eroga servizi diretti all'ambito (coordinatore, assistenti sociali, educatori, assistenti domiciliari, operatori socio sanitari, psicologi, personale amministrativo) e le spese generali sono contabilizzati direttamente nel costo dei servizi stessi. Per quanto riguarda le assistenti sociali e gli operatori dipendenti dei Comuni associati per determinarne il costo da imputare sull'ambito si calcola l'impiego percentuale dei medesimi sui servizi di ambito, così come approvato dalla conferenza di ambito e secondo le indicazioni del PSIR.
2. Per il periodo di vigenza del Piano Integrato regionale, all'interno dei trasferimenti regionali sono ricompresi anche gli stanziamenti degli Ambiti Territoriali Sociali, sia agli organi direzionali del Distretto Sociosanitario.

Articolo 13

Risorse finanziarie

1. Le risorse necessarie all'organizzazione e all'erogazione dei servizi associati derivano da risorse proprie dei Comuni associati, da contributi di terzi e dai trasferimenti della Regione.
2. Il Fondo Regionale per le Politiche Sociali co-finanzia in via sussidiaria e solidaristica i servizi e le prestazioni erogate dagli Ambiti Territoriali Sociali, secondo i criteri individuati nel Piano Sociale Integrato e per la realizzazione delle azioni prioritarie indicate dagli atti di programmazione locale.

Articolo 14

Contribuzione dei Comuni

1. Ciascun Comune contribuisce al costo complessivo dei servizi erogati:
 - a) con una quota della spesa corrente ordinaria, desunta dall'ultimo rendiconto approvato, nella misura individuata annualmente dalla Conferenza di Ambito, previo parere del servizio finanziario del Comune capofila;
 - b) con una quota fissa determinata annualmente dalla Conferenza di Ambito per ogni abitante residente nei Comuni facenti parte dell'Ambito Territoriale Sociale rilevanti al 31 Dicembre dell'anno precedente, previo parere del servizio finanziario del Comune capofila .
1. In sede di approvazione del documento contabile preventivo si provvede alla determinazione degli oneri a carico di ciascun Comune, prevedendo che quanto di spettanza venga trasferito da ciascun Comune sul fondo per le attività convenzionate in due rate, di cui una in acconto, pari al 50% da erogarsi, obbligatoriamente entro il mese di giugno ed una a saldo entro 30 gg. dall'approvazione del rendiconto d'Ambito.
2. Ciascun Comune dell'ambito, previa programmazione approvata dalla Conferenza di Ambito, può gestire interventi di competenza dell'ambito medesimo; in tal caso i costi sostenuti e rendicontati dal Comune saranno rimborsati al medesimo da parte dell'ambito territoriale sociale nelle forme concordate.
3. Il Comune capofila si impegna comunque a segnalare tempestivamente in corso di esercizio ogni variazione sia in entrata sia in uscita, affinché la Conferenza di Ambito possa prenderne atto ed i singoli Comuni provvedere all'assunzione dei provvedimenti conseguenti.
4. È istituito un fondo, all'interno del Bilancio di Ambito, per far fronte alle emergenze sociali delle persone residenti nei Comuni convenzionati per interventi al di fuori delle competenze dell'Ambito. Il Comune capofila è comunque autorizzato ad assumere tutti i provvedimenti opportuni ed indispensabili che si rendano necessari per salvaguardare l'incolumità dei cittadini, impegnandosi a darne comunicazione al Comune interessato entro 24 ore dall'adozione dei relativi provvedimenti, affinché provveda agli eventuali adempimenti di competenza e ad adottare gli interventi economici necessari a proseguire l'intervento disposto dall'Ambito Territoriale Sociale.

Articolo 15

Documenti contabili

1. La Conferenza di Ambito, approva il bilancio di previsione relativo alle spese dei servizi associati entro il 31 ottobre dell'anno antecedente, sentiti i servizi finanziari dei Comuni partecipanti. In tale sede approva, altresì, la quota percentuale rispetto alla spesa corrente di cui all'art. 11, comma 1) lettera a).
2. Lo schema di bilancio di previsione è redatto a cura del Comune capofila che lo trasmette a tutti i Comuni convenzionati entro 7 giorni dall'approvazione.
3. Il Comune capofila e i comuni convenzionati provvedono a redigere i propri bilanci di previsione in modo compatibile con il bilancio di previsione dell'Ambito Territoriale Sociale e comprendono gli oneri da trasferire al bilancio dell'Ambito nonché eventuali fondi straordinari. Il documento contabile della gestione associata è costituito di norma dalle seguenti voci:

ENTRATE

- a) trasferimenti regionali assegnati attraverso il Distretto Sociosanitario;
- b) trasferimenti da parte dei Comuni facenti parte dell'Ambito Territoriale Sociale secondo quanto stabilito in sede di Conferenza di Ambito;
- c) rimborsi degli utenti secondo i criteri e le modalità individuate dal regolamento di accesso ai servizi;
- d) altri trasferimenti;

USCITE

- a) spese per il personale (suddivise per tipologia di intervento);
 - b) beni di consumo (suddivisi per tipologia di intervento);
 - c) spese per servizi di supporto alle tipologie di intervento;
 - d) spese generali ed amministrative;
 - e) ammortamento beni;
 - f) rimborso ai Comuni che svolgono funzioni per conto dell'ambito territoriale sociale.
1. La Conferenza di Ambito, in accordo con i servizi ragioneria dei Comuni interessati, entro il 31 ottobre di ogni anno, qualora si renda necessario per sopravvenute esigenze od urgenze, approva le variazioni contabili al Bilancio di Ambito, in modo da permettere ad ogni Comune di trascrivere tali modifiche nei rispettivi bilanci di competenza.
 2. Il documento contabile consuntivo di ciascun anno di riferimento deve essere approvato entro 30 giorni dall'approvazione del rendiconto da parte del Comune capofila.

Articolo 16

Collegio di vigilanza

1. La vigilanza ed il controllo sull'esecuzione di quanto disposto dalla presente convenzione sono svolti, ai sensi dell'articolo 34 comma 7 del decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), da un collegio composto dai Sindaci dei Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale o loro delegati e dal Presidente del Comitato dei Sindaci del Distretto Sociosanitario o suo delegato, che lo presiede, nonché dai Dirigenti/Funzionari responsabili dei servizi sociali dei Comuni aderenti o loro delegati.

Articolo 17

Disposizioni finali

1. Le parti regolano in aderenza ai principi della presente convenzione le questioni e gli affari non trattati in maniera specifica in questa sede.
2. La gestione associata, attraverso il Comune capofila, subentra nei rapporti in corso ferma restando la responsabilità per il pregresso del Comune che ha conferito gli affidamenti.

Articolo 18

Controversie

1. Per quanto non definibile bonariamente in relazione alla presente convenzione le parti danno atto che la competenza è del Foro di Savona.

Articolo 19

Registrazione

1. La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso con oneri a carico della parte

che la richieda.

Articolo 19
Norme applicabili

Per tutto quanto non previsto nel presente testo convenzionale si applicano le norme vigenti in materia.